

## **SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente procedura aperta le Compagnie di Assicurazione, in forma singola o plurisoggettiva ex artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Fermo restando il possesso dei requisiti e capacità prescritti ai fini dell'ammissione alla gara, per la partecipazione di concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.

**Ferma restando la possibilità di partecipazione alla gara in forma singola o plurisoggettiva, come consentito dalle norme vigenti, il concorrente dovrà garantire la copertura del rischio relativo al servizio da aggiudicare per il 100%, pena l'esclusione.**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di una coassicurazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel D.G.U.E. (Parte II – Forma della partecipazione), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione.

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta come segue.

Per la partecipazione alla gara è prescritto il possesso dei requisiti e le capacità di seguito elencati

**Il mancato possesso anche di uno solo di tutti i requisiti e capacità richiesti determina l'esclusione dalla gara.**

### **Requisiti di ordine generale**

art. 80 del D.lgs. 50/2016 e le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre con la P.A.

#### **1) Requisiti di idoneità professionale**

- In caso di Compagnia italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.
- Per le Compagnie di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 istituiti nel Paese in cui sono residenti.

- Per le Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.lgs. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.lgs. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano.
- Le Compagnie aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.
- Le Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

## **2) Requisiti di capacità economico finanziaria**

I concorrenti devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni/RC, nel triennio 2019-2020-2021, pari ad almeno Euro 10.000.000,00 annui, per un totale nel triennio di Euro 30.000.000,00. Detto requisito è richiesto a tutela della garanzia di copertura per l'esposizione dei massimali previsti in ciascuna polizza ed è indistinto per tutti e due i lotti funzionali. L'importo dichiarato della raccolta premi dovrà essere chiaramente rilevabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, dai documenti contabili della compagnia depositati o pubblicati a norma di legge.

## **3) Requisiti di capacità tecniche e professionali**

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due contratti per servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno per un importo del premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa.

Il requisito dichiarato dovrà essere documentabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, o presso enti pubblici o mediante idonea documentazione, anche contabile, acquisibile presso il concorrente.

## **RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI, CONSORZI E COASSICURAZIONE**

In caso di partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento o di consorzio (art. 45 comma 2 lett. b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016) si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, per il caso di coassicurazione.

Per la partecipazione in forma di coassicurazione il concorrente dovrà inoltre inserire nella busta telematica amministrativa copia della delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore, l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci

gli atti di gestione del coassicuratore delegatario, l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed economiche formulate dal coassicuratore delegatario e l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia.

Nella tabella sotto riportata si precisa il significato dei termini utilizzati:

<b>Concorrente</b>	Ciascun soggetto, sia in forma singola (Compagnia di Assicurazione) che in forma di raggruppamento o coassicurazione con altre Compagnie Assicuratrici, che presenta offerta per uno o più lotti.
<b>Coassicurazione</b>	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
<b>Coassicuratore</b>	La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione.
<b>Delegataria</b>	La Compagnia che nella coassicurazione rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio.
<b>Delegante</b>	La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio.
<b>Mandatario/Capogruppo</b>	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, l'Impresa di Assicurazione che assume il ruolo di capofila e rappresentante dell'unione costituita o costituenda tra le Compagnie di Assicurazione.
<b>Mandante</b>	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la Compagnia che partecipa al raggruppamento, obbligandosi al compimento di una parte dell'appalto e conferisce il mandato di rappresentanza del raggruppamento intero alla Mandataria/Capogruppo.

Nel caso di R.T.C., la Compagnia Mandataria/Capogruppo dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 25%.

Nel caso di coassicurazione, la Compagnia Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Deleganti dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dai singoli partecipanti al raggruppamento, come segue:

- requisiti generali: ciascuna Compagnia, mandanti e mandataria, deleganti e delegataria, deve essere in possesso;
- requisiti di idoneità professionale: ciascuna Compagnia, mandanti e mandataria, deleganti e delegataria, deve esserne in possesso;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 D.lgs. 50/2016 s.m.i., deve essere posseduto almeno dalla Mandataria; in caso di coassicurazione la Compagnia Delegataria deve avere il requisito nella misura pari ad almeno il 50%, mentre le Deleganti in misura pari ad almeno il 25%;
- requisiti e capacità tecniche e professionali: devono essere posseduti dalla Mandataria in caso di R.T.C. o dalla Delegataria in caso di coassicurazione.

### **AVVALIMENTO**

È ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 per i soli requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 5.3) e tecniche e professionali (art. 5.4).

È ammesso l'avvalimento di più Compagnie ausiliarie.

La Compagnia ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia la compagnia ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di avvalimento, nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovranno essere inseriti anche:

1. il DGUE e la dichiarazione aggiuntiva resi e sottoscritti dall'Ausiliaria, attestanti che l'ausiliaria stessa è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.1 e 5.2, nonché dei requisiti di capacità (vedere articolo 5.3 e 5.4) oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione resa dall'Ausiliaria, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante (facsimile ALLEGATO F) con cui la stessa, oltre a precisare il lotto e/o i lotti a cui si riferisce l'avvalimento:
  - a. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - b. dichiara che non partecipa alla gara in proprio;
  - c. dichiara che non è ausiliaria di nessun altro concorrente;
3. in originale o copia autentica il contratto di avvalimento in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Le risorse messe a disposizione devono essere individuate e descritte chiaramente.

L'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento potrà essere prodotto in formato elettronico, firmato digitalmente dall'ausiliaria e dalla concorrente.

Se il contratto di avvalimento è concluso in modalità cartacea, nella busta amministrativa telematica potrà essere inserita una dichiarazione del concorrente, sottoscritta digitalmente, attestante che il contratto è formato in modalità cartacea e dovranno esserne riportati data, luogo e soggetti sottoscrittori.

Si evidenzia che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.